

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	128
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	131
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio ..	130
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	136
5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto ..	130
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	138

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare,

dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5076, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2011, e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 5076 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5076, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

L'Accordo, che si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli, intende contribuire a rafforzare il dialogo politico, nonché i rapporti economici tra l'Unione europea e la Corea del Sud, Paese nel quale la UE costituisce il primo investitore, rappresentando altresì il secondo mercato di sbocco delle esportazioni coreane.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 enumera i valori fondamentali che le Parti contraenti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto il rispetto dei principi democratici, la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, mentre l'articolo 2 individua le finalità e gli ambiti della cooperazione.

In tale ambito segnala, per i profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, lettera *c*), che prevede il rafforzamento della cooperazione nei settori della fiscalità e delle dogane, nonché il comma 2, lettera *f*), che riguarda la cooperazione per la lotta al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed al finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda il titolo II, relativo al dialogo politico e la cooperazione, l'articolo 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie) nonché le modalità della sua attuazione.

L'articolo 4 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. La UE e

la Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi. L'articolo 5 impegna le Parti a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

L'articolo 6 mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale, della quale le Parti si impegnano a sostenere lo statuto.

L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, che deve essere svolta conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, prevedendo che la collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni ONU, attraverso scambi di informazioni, esperienze.

L'articolo 8 impegna le Parti alla cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, come le Nazioni Unite, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l'ASEM (vertice Asia-Europa) e il forum regionale ASEAN-UE.

Per quanto riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico, l'articolo 9 definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all'accordo di libero scambio e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie.

L'articolo 10 intende favorire il dialogo fra le Parti sulla politica economica: in tale ambito richiama, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impegno al dialogo per

migliorare i sistemi contabili e di revisione dei conti, nonché di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e negli altri comparti del settore finanziario.

Sempre per quanto attiene agli aspetti rilevanti per la Commissione Finanze, l'articolo 11 regola la cooperazione tra imprese, individuando, tra le possibili forme, gli scambi di informazioni per il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, l'incentivazione alla costituzione di *joint ventures*, la facilitazione all'accesso ai finanziamenti.

Ancora per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 12 impegna le Parti a rispettare, nel campo della fiscalità, i principi della trasparenza e della leale concorrenza fiscale, sottolineando la necessità di sviluppare in tale ambito un quadro normativo adeguato e di migliorare la cooperazione internazionale, nonché di agevolare la riscossione del gettito tributario legittimo, mentre l'articolo 13 prevede una cooperazione nel settore doganale, su base sia bilaterale sia multilaterale, al fine di semplificare le relative procedure ed aumentare la trasparenza.

L'articolo 14 promuove la concorrenza leale, anche in conformità all'Accordo tra la Comunità europea e la Corea.

Gli articoli 15 e 16 si occupano invece di cooperazione nel campo della società dell'informazione, della scienza e della tecnologia, prevedendo che tale collaborazione sia finalizzata, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della *privacy* e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e della Corea e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione.

Gli articoli 17 e 18 si occupano di energia e trasporti, stabilendo come obiettivi principali la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi

della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei.

L'articolo 19 fissa l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzazione; la disposizione fa inoltre rinvio ad eventuali accordi specifici per quanto riguarda le attività delle società di navigazione nell'UE e in Corea.

In tale ambito segnala, in merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 2, lettera c), in base alla quale ciascuna Parte concede alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto alle proprie navi, anche con riferimento alle agevolazioni doganali.

La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con il quale le Parti si impegnano, tra l'altro, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali.

Nell'ambito del titolo V, che si occupa di cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile, l'articolo 21 affronta il tema della tutela della salute, impegnando le Parti a collaborare nei settori di reciproco interesse, quali pandemie e malattie infettive, sicurezza alimentare e dei prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari, campagne contro il fumo, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni.

L'articolo 22 prevede invece la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali attraverso scambi di informazioni, programmi e progetti specifici, in materia di lavoro, integrazione sociale e previdenza.

Ai sensi dell'articolo 23 le Parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica, con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambientali. Con l'arti-

colo 24 le Parti si impegnano altresì ad una specifica cooperazione nell'ambito della lotta al cambiamento climatico.

Gli articoli 25 e 26 prevedono numerose forme di cooperazione sugli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura e alla gestione sostenibile dell'ambiente marino e alla pesca.

In base all'articolo 27, relativo agli aiuti allo sviluppo, le Parti, tra l'altro, si impegnano a rispettare i valori sanciti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.

Nell'ambito del titolo VI, che regola la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura, gli articoli 28 e 29, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, impegnano le Parti a promuovere la cooperazione — attraverso scambi e iniziative comuni in tali materie, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione si pone in particolare l'accento sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.

Il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, nel cui ambito le Parti convengono, ai sensi dell'articolo 30, nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo.

In particolare, l'articolo 31 regola la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione.

Al fine di migliorare gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l'articolo 32 prevede forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.

Con riferimento alla cooperazione in materia di migrazione, l'articolo 33 prevede il contrasto della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri

cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti.

Gli articoli 34 e 35 regolano la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, nonché contro il traffico di stupefacenti, prevedendosi che le Parti concordino tra loro gli opportuni metodi di cooperazione.

In tale ambito, assume rilevanza per la Commissione Finanze l'articolo 35, il quale affronta, tra l'altro, il tema della cooperazione nella lotta alla criminalità economica e finanziaria.

Ancora con riguardo agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 36 stabilisce che le Parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro).

Gli articoli 37 e 38 sono invece dedicati, rispettivamente, alla lotta contro la criminalità informatica ed alla cooperazione tra le autorità delle Parti nell'attività di contrasto alla criminalità.

Con riferimento al titolo VIII, che disciplina la cooperazione in altri settori, l'articolo 39 regola la cooperazione nel settore del turismo, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire alla reciproca comprensione.

L'articolo 40 prevede la promozione di un dialogo effettivo con la società civile e la sua effettiva partecipazione, mentre l'articolo 41 disciplina la cooperazione nel settore della pubblica amministrazione, al fine di favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Per quanto riguarda il settore statistico, l'articolo 42 prevede che la collaborazione in materia sia volta all'ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili.

Nell'ambito del titolo XI, che disciplina il quadro istituzionale, l'articolo 43 abroga l'Accordo quadro di commercio e di coo-

perazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea del 1996, entrato in vigore il 1° aprile del 2001. Tale accordo è sostituito da quello di cui si propone la ratifica, che può essere integrato, a norma dello stesso articolo 43, da altri accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nelle materie da esso disciplinate.

A tale proposito ricorda che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2011.

L'articolo 44 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà, in particolare, il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, formulare proposte su questioni di interesse comune, prevenire eventuali problemi nei settori affrontati dall'Accordo, nonché di risolvere per consenso le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 45 riguarda le modalità di attuazione dell'Accordo, che è fondata sul consenso e il dialogo. In tale ambito si prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie in base al quale, nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si possono adottare le misure del caso, prima di assumere le quali, tuttavia, si fa ricorso al Comitato misto istituito dall'articolo 44. In caso di urgenza, la misura è notificata direttamente all'altra Parte e al termine del periodo di consultazioni (di massimo 20 giorni, e solo su richiesta di quest'ultima), l'altra Parte può richiedere un arbitrato, le cui procedure sono disciplinate dall'articolo 46.

Per quanto riguarda il titolo X, recante le disposizioni finali dell'Accordo, gli articoli 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle Parti contraenti e all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 49 prevede l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra, ai sensi dell'articolo 50, l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria. La durata dell'Accordo è illimitata, salva la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione dell'Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica.

L'articolo 48 esclude che alcuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata nel senso di obbligare un delle Parti a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali di sicurezza della Parte stessa.

L'articolo 53 individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue, tutte egualmente facenti fede.

Rileva, infine, come l'Accordo non presenti profili problematici per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

#### **Legge comunitaria 2012.**

#### **C. 4925 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che non sono state presentate proposte emendative alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011 (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per l'approfondimento da lui svolto del provvedimento.

Concorda quindi, in particolare, con l'esigenza, segnalata nella proposta di parere, di far sì che le istituzioni nazionali siano maggiormente in grado, in particolare nell'attuale difficilissima congiuntura internazionale, di rappresentare in modo incisivo, nelle sedi dove sono decisi i contenuti della normativa europea, gli interessi dell'Italia, tenendo conto delle specificità che caratterizzano molti aspetti del Paese.

In tale contesto ritiene altresì condivisibile la necessità, segnalata del resto anche dal Presidente della CONSOB in occasione del recente Incontro annuale con il mercato finanziario, di rivedere l'approccio cui si è finora ispirata la disciplina europea in materia di mercati finanziari, la quale si è dimostrata, al contempo, da un lato eccessivamente farraginoso e dettagliata e, dall'altro, non in grado di garantire un'adeguata trasparenza dei mercati e di proteggere i risparmiatori dalle conseguenze nefaste degli eccessi speculativi compiuti da molti operatori finanziari.

Evidenza quindi come molti passi debbano essere ancora compiuti, sia a livello europeo sia a livello internazionale, per rimettere ordine in un settore, quello della finanza, cruciale per le prospettive e gli equilibri dell'economia mondiale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul documento in titolo (*vedi allegato 2*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Antonio PEPE (Pdl) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, come di consueto puntuale e chiara, dichiarandosi tuttavia insoddisfatto, in quanto la stessa, escludendo la possibilità di regolarizzare l'omissione del preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara anche in relazione ai lavori iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2011, minimizza la portata innovativa dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 e ne contraddice la *ratio*.

In particolare, invita il Governo a riflettere sul fatto che, mentre la norma citata attribuisce efficacia preclusiva della fruizione dei benefici fiscali soltanto all'avvenuta constatazione della violazione, ovvero all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inauspimento abbia avuto formale conoscenza, il riferimento all'effettuazione della comunicazione omessa entro il termine di presentazione della « prima di-

chiarazione utile » non comporta, di per sé, che non possano essere sanate, nel 2012, le omissioni riferite a periodi di imposta precedenti al 2011, anche in considerazione del fatto che la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia è ripartita in più annualità.

Considera comunque positivo che il Governo abbia chiarito la propria posizione in materia, poiché ciò consentirà ai contribuenti di applicare correttamente la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, evitando, così, di incorrere in sanzioni.

**5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, il cui contenuto si riserva di approfondire, rilevando, tuttavia, come il colonnello Rapetto non sia stato trasferito ad altro incarico di comando, ma destinato alla frequenza di un corso di formazione presso il Centro Alti Studi Difesa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2012 (C. 4925 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 4925, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012;

rilevato come, anche quest'anno, l'esame del disegno di legge comunitaria 2012 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2011, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dalla Camera;

evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

considerato come l'Allegato B contempli invece, per quanto attiene ai profili di competenza della VI Commissione, la direttiva 2011/89/UE, in materia di vigilanza sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

rilevato come la predetta direttiva intenda garantire la necessaria uniformità nelle normative e nelle prassi nazionali di vigilanza sui conglomerati finanziari, colmando inoltre le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi;

sottolineato come i conglomerati finanziari, per la rilevanza delle loro dimensioni e l'importanza, anche sistemica, della loro operatività, debbano essere assoggettati a una vigilanza supplementare

rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso;

rilevato come la citata direttiva 2011/89/UE intenda opportunamente affrontare il delicato problema delle sovrapposizioni e dei potenziali conflitti di competenza tra gli organi chiamati a vigilare sui conglomerati, che operano, anche a livello sovranazionale, in molteplici comparti dell'attività finanziaria;

sottolineato in particolare come la direttiva sia volta a realizzare una più razionale divisione dei compiti tra le diverse autorità europee di vigilanza sui settori bancario (Autorità bancaria europea – ABE), assicurativo (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP) e degli strumenti finanziari (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), al fine di giungere ad un coordinamento tra tali autorità, nonché, attraverso il Comitato congiunto delle autorità (CERS), all'emanazione di orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza sui conglomerati;

rilevato, al riguardo, come una maggiore coesione nelle scelte adottate a livello UE, un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle autorità di settore, il ricorso ad una più chiara ripartizione di competenze tra le autorità stesse secondo il principio della vigilanza per finalità, dovrebbero favorire la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie, scongiurando il rischio che alcuni Paesi o soggetti

possano avvantaggiarsi degli arbitraggi normativi e delle lacune esistenti, a danno della stabilità dei mercati, e, soprattutto, dei risparmiatori nel loro complesso;

evidenziato come la gravissima crisi economico – finanziaria mondiale, le cui vicende sono tuttora fonte di forte preoccupazione, dimostri come il rafforzamento della normativa prudenziale e della vigilanza sui principali attori del sistema finanziario internazionale, tra i quali sono certo da annoverarsi i conglomerati finanziari, rappresenti un obiettivo cui occorre puntare con determinazione, sia a livello nazionale sia a livello globale, al fine di evitare che le distorsioni ed i rischi eccessivi emersi nell’operatività di molti operatori finanziari determini conseguenze distruttive per gli stessi mercati, e conseguentemente, per le prospettive dell’economia mondiale;

rilevato, sotto il profilo della tecnica legislativa nel settore della disciplina dei mercati finanziari, come l’approccio spesso compromissorio di molti interventi normativi adottati in materia negli ultimi anni a livello europeo, la pretesa di dettare in ogni caso regole di dettaglio su fenomeni spesso molto variabili e diversificati, nonché gli spazi di discrezionalità lasciati in fase di recepimento della normativa europea ai singoli Stati membri, abbiano determinato risultati insoddisfa-

centi, consentendo la diffusione tra i risparmiatori di prodotti finanziari tossici;

evidenziata, a fronte di tale ultima constatazione, l’esigenza di passare ad un diverso approccio regolamentare, che preveda anche divieti specifici rispetto ad alcune tipologie di strumenti finanziari, lo snellimento delle normative, il miglioramento della sua comprensibilità, nonché il miglioramento della capacità delle autorità di vigilanza europee e nazionali di applicare in modo uniforme tali discipline e di cogliere per tempo le novità che di volta in volta emergano sui mercati finanziari;

sottolineata, in linea generale, l’esigenza che le istituzioni nazionali, sia a livello governativo sia a livello parlamentare, siano in grado di rappresentare in termini più efficaci, in tutte le competenti sedi europee, gli interessi del Paese, evitando che, soprattutto nella fase di formazione degli atti normativi, le scelte compiute dal legislatore europeo siano dettate da logiche meramente tecnocratiche ovvero da interessi di parte di singoli Stati membri, tradendo lo spirito democratico ed autenticamente comunitario che dovrebbe informare costantemente le decisioni dell’Unione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. (Doc. LXXXVII, n. 5).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5);

sottolineato positivamente come anche nel 2011 si sia registrato un miglioramento della posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri, sia per quanto riguarda il tempo medio di trasposizione della normativa comunitaria, sia per quanto attiene all'eliminazione dei ritardi di attuazione di tale normativa superiori a due anni;

rilevato, peraltro, come non risulti ancora soddisfacente sia il dato concernente il livello di tempestività nella trasposizione delle direttive nell'ordinamento nazionale, sia, soprattutto, il dato relativo al deficit di conformità della legislazione italiana rispetto alla normativa UE, nel quale l'Italia risulta ancora in ritardo nel confronto con gli altri *partner* europei;

evidenziato positivamente come risulti ulteriormente in calo, rispetto all'anno precedente, il numero totale di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, sebbene si sia registrato un incremento delle procedure giunte ad uno stadio di aggravamento piuttosto avanzato, per le quali sussiste il concreto rischio che vengano comminate sanzioni pecuniarie a carico del Paese;

segnalata in particolare l'esigenza di ridurre il numero delle infrazioni pendenti concernenti tematiche afferenti alla fiscalità ed alle dogane, settore che rappresenta il secondo per numero di procedure in atto;

rilevato come i pur positivi passi in avanti compiuti sulle tematiche dell'IVA, che hanno portato alla presentazione, da parte della Commissione, del Libro Bianco « Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente », il quale fa seguito al Libro Verde precedentemente predisposto in materia ed esaminato dalla Commissione Finanze, non siano ancora sufficienti a dare soluzione alle gravi problematiche che si registrano in tale settore cruciale per la fiscalità della UE e dei Paesi membri;

ribadita, a tale ultimo proposito, l'esigenza di affrontare in termini incisivi il sempre più preoccupante fenomeno dell'evasione IVA, in particolare attraverso: una riforma del regime IVA sulle transazioni intracomunitarie che veda la definitiva adozione del principio della tassazione nel luogo di destinazione del bene o del servizio; la riduzione dei regimi di esenzione e delle aliquote ridotte; l'abbattimento degli oneri amministrativi; il miglioramento dei metodi di riscossione e accertamento anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche; il rafforzamento ulteriore dei meccanismi di cooperazione tra le amministrazioni finanziarie;

sottolineato come il tema dell'istituzione di un'imposta comune sulle transazioni finanziarie nell'Unione europea, sul quale la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva, debba rappresentare l'occasione per uniformare i diversi regimi nazionali vigenti in materia, nonché per creare una nuova risorsa propria per il bilancio dell'UE che possa

essere utilizzata per interventi di rilancio delle economie europee;

condiviso, in tale contesto, l'obiettivo di porre un freno ai fenomeni speculativi nel settore dei mercati finanziari, nella misura in cui essi costituiscono una forma di distorsione nell'allocazione efficiente dei redditi, un elemento di destabilizzazione dei mercati stessi, nonché uno strumento di condizionamento delle decisioni di politica economica degli Stati, al di fuori di ogni circuito di legittimazione democratica;

rilevato, peraltro, come tale questione debba essere affrontata seguendo un approccio unitario a livello UE, superando gli egoismi che caratterizzano la posizione di alcuni Stati membri, nonché coinvolgendo tutti i Paesi sedi delle principali piazze finanziarie mondiali, al fine di evitare distorsioni nelle dinamiche a livello globale dei flussi e delle transazioni finanziarie, che potrebbero risolversi in un ulteriore, grave svantaggio competitivo per i Paesi che applicassero in via unilaterale tale forma di imposizione, nonché, almeno potenzialmente, in un fattore di criticità per la gestione dei debiti pubblici;

segnalata, sempre nel medesimo contesto, l'esigenza di giungere in tempi rapidi all'approvazione di una serie di atti normativi concernenti aspetti cruciali della disciplina dei mercati finanziari, tra i quali si richiamano, in particolare, la proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e sui *credit default swap* (CDS) e la proposta di regolamento sui contratti derivati over the counter (OTC), nella consapevolezza che il ricorso indiscriminato e non trasparente a tali strumenti ed a tali pratiche ha costituito uno dei principali elementi scatenanti della gravissima crisi economico – finanziaria ed una delle cause delle turbolenze che stanno caratterizzando da tempo l'andamento dei mercati;

segnalata altresì l'esigenza di concludere al più presto i lavori a livello di autorità di vigilanza europee per definire un più efficace contesto normativo e di

vigilanza relativamente ad alcuni elementi innovativi introdotti nella pratica quotidiana dei mercati finanziari, costituiti dall'*high frequency trading* (HFT) e dagli exchange traded funds (ETF), che presentano, secondo la condivisibile valutazione espressa recentemente dal Presidente della CONSOB, profili di rischio sistemico tali da pregiudicare l'integrità dei mercati;

rilevata la necessità di seguire con la massima attenzione, al fine di cogliere le opportunità che dovessero aprirsi in tale materia, il dibattito in corso in seno agli organismi comunitari relativamente agli accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e la Svizzera (già conclusi da alcuni Paesi) per quanta riguarda i meccanismi di tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani, tenendo conto delle difficoltà ad approvare la proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, ed al fine di contrastare l'evasione e l'elusione in materia, nonché di recuperare all'Erario risorse finanziarie che potrebbero rivelarsi preziose per far fronte alle attuali difficili condizioni dei bilanci pubblici e per alimentare meccanismi di concreto sostegno all'economia ed alle fasce sociali in difficoltà;

evidenziata l'esigenza di dedicare speciale attenzione ai problemi delle piccole e medie imprese, in particolare per quanto riguarda i temi dell'accesso al credito e della maggiore capitalizzazione, attraverso un'azione volta al sostegno degli strumenti di finanziamento non bancari, quali, ad esempio, il meccanismo del *venture capital* e le cambiali finanziarie, al cui rilancio tendono talune proposte di legge (C. 4790 e C. 4795), all'esame della Commissione Finanze;

rilevata, in tale contesto, l'esigenza di provvedere urgentemente ad una rivalutazione dei contenuti dell'Accordo cosiddetto « Basilea 3 » e delle decisioni assunte dall'*European banking authority* (EBA) relativamente alla disciplina ed alla vigilanza sui requisiti di patrimonial-

lizzazione delle banche, al fine di porre rimedio alle conseguenze negative che esse stanno determinando sulla disponibilità di credito per le imprese e le famiglie;

segnalata, a tale ultimo riguardo, la necessità di tenere conto, in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali, delle differenze nelle dimensioni, nei modelli organizzativi e nell'operatività, esistenti tra gli operatori del settore del credito, evitando

che un approccio normativo indifferenziato finisca per pregiudicare proprio quegli istituti di credito che non hanno fatto ricorso a strumenti speculativi o a modelli di ingegneria finanziaria, ma che si sono invece caratterizzati per un maggiore orientamento al finanziamento delle attività produttive,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione degli adempimenti prescritti per la fruizione della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.

Il riconoscimento della predetta detrazione d'imposta è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, tra cui era previsto, in origine, l'obbligo di invio preventivo della comunicazione di inizio lavori, mediante raccomandata, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Gli onorevoli interroganti evidenziano che, a seguito dell'emanazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), a partire dal 14 maggio 2011, l'obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori è stato abrogato, prevedendo la nuova disciplina l'obbligo di indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile, oggetto degli interventi, nella dichiarazione dei redditi.

Gli Onorevoli interroganti precisano, altresì, che, per i lavori iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 offre la possibilità di sanare l'omesso invio, trasmettendo la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando con il modello F24 la sanzione minima di

258 euro, a condizione che non siano state avviate attività di accertamento a carico del contribuente.

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se, ai fini dell'agevolazione del 36 per cento in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, la suddetta sanatoria per l'omesso preventivo invio della comunicazione di inizio lavori possa essere riconosciuta anche per i lavori iniziati in data antecedente il 1° gennaio 2011.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 7, comma 2, lettera *q*), del decreto-legge n. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha sostituito la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, richiedendo di « indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ».

In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la disposizione ha sostituito l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista

dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Per i lavori iniziati in data antecedente il 1° gennaio 2011, in base all'impianto normativo allora vigente, la comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate costituiva una condizione in assenza della quale era precluso il riconoscimento della detrazione.

Detta preclusione non si ritiene che possa essere superata invocando l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui « la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: [...] *b*) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [...] ».

La disposizione in argomento si applica in primo luogo per la regolarizzazione di omissioni verificatesi successivamente al 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, ed è, altresì, suscettibile di una limitata efficacia « retroattiva » per la regolarizzazione di omissioni realizzate in un periodo di imposta in relazione al quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è scaduto alla data del 2 marzo 2012.

Conseguentemente, non possono essere oggetto di regolarizzazione le comunicazioni che avrebbero dovuto essere effettuate nei periodi d'imposta 2010 e antecedenti, in relazione ai quali i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (il 30 settembre 2011 per il periodo di imposta 2010) sono scaduti prima del 2 marzo 2012.

L'Agenzia delle entrate, infine, riferisce che con una circolare di prossima emanazione saranno forniti chiarimenti in ordine alla regolarizzazione delle eventuali omesse comunicazioni relative ai lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 13 maggio 2011, tenendo conto che la comunicazione preventiva di inizio lavori è stata sostituita dall'obbligo di indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi.

ALLEGATO 4

**5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza  
Umberto Rapetto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla rimozione del colonnello Rapetto dal Nucleo speciale frodi telematiche per la frequenza della sessione I.A.S.D. presso il Centro alti studi difesa.

Al riguardo, il Comando generale della guardia di finanza riferisce quanto segue.

In ordine al ruolo della Guardia di finanza, e nel suo ambito del Nucleo speciale frodi telematiche, nel contrasto ai crimini informatici deve preliminarmente rappresentarsi che il Corpo opera, al riguardo, su due distinti livelli: attraverso la componente territoriale (i comandi dislocati su tutto il territorio nazionale) e mediante il Nucleo speciale frodi telematiche.

In particolare, tale ultimo reparto ha il compito di operare a supporto della componente speciale e territoriale nel contrasto agli illeciti economico-finanziari perpetrati per via telematica, fornendo ai reparti competenti ogni possibile spunto informativo suscettibile di sviluppo operativo. In siffatta prospettiva, al Nucleo in parola è stata più specificamente assegnata la funzione di:

intrattenere relazioni operative con autorità, enti ed istituzioni di riferimento nei propri settori d'intervento, al fine di orientare ovvero innescare attività di servizio;

garantire supporto di conoscenze agli altri reparti, acquisendo e aggiornando costantemente il patrimonio conoscitivo e tecnico-specialistico utile alla loro azione;

assicurare ausilio tecnico-logistico, ponendo a disposizione delle unità opera-

tive che lo richiedano mezzi di tecnologia avanzata e personale in possesso di specifiche conoscenze professionali e/o tecniche.

Da un punto di vista strettamente operativo, il menzionato nucleo ha acquisito e consolidato nel tempo una spiccata competenza tecnica, spaziando trasversalmente in differenti segmenti istituzionali, relativamente ai quali ha conseguito soltanto una parte dei risultati ottenuti dal corpo nel suo complesso. Si tratta, più nel dettaglio, di operazioni che:

per la loro specificità, hanno frequentemente attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, soprattutto da un punto di vista mediatico;

sono state talvolta concepite, organizzate e condotte dai reparti operativi sul territorio, ai quali il Nucleo speciale frodi telematiche ha fornito supporto;

sono riconducibili a moduli operativi che vedono parimenti impegnata, spesso in via prevalente, la componente territoriale, nell'espletamento dell'ordinaria attività di servizio svolta sui diversi fronti di pertinenza della Guardia di Finanza.

In proposito, a mero titolo esemplificativo, si ponga mente al fatto che: in uno dei segmenti operativi ove più significativa è la diffusione delle violazioni perpetrate tramite la rete *internet* (ovvero la contraffazione e la pirateria), a fronte di n. 2.378 prodotti sequestrati nell'ultimo quinquennio dal Nucleo speciale frodi telematiche, la componente territoriale del corpo ha

adottato analoghi provvedimenti per oltre 320 milioni di merce falsificata.

Le unità territoriali del corpo, con riferimento al solo settore della contraffazione, hanno di per sé portato a termine nell'ultimo quinquennio n. 775 operazioni in materia di commercio elettronico.

Inoltre, a fronte dei 29 siti *web* sottoposti a sequestro dallo stesso nucleo speciale nel predetto arco temporale, complessivamente gli altri reparti operativi hanno provveduto ad oscurarne 119.

In prospettiva, il predetto nucleo, anche conformemente alle disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 aprile 2006 (cosiddetto decreto-Pisanu), in tema di riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, lungi dall'effettuare attività di servizio connotata da profili di « consulenza tecnica » in settori anche non strettamente coerenti con la missione istituzionale del Corpo di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001, sarà strutturato e prioritariamente orientato all'esecuzione di attività di servizio in ambiti connessi alle funzioni di polizia economico-finanziaria, proprie della Guardia di finanza.

A tal fine, di recente, il nucleo speciale in questione è stato sensibilmente potenziato sotto i profili organizzativo, ordinamentale e delle dotazioni di personale, sol che si consideri la sua nuova configurazione su ben n. 3 gruppi di sezioni (in luogo delle attuali n. 2 sole sezioni) e con una forza ufficiali che passerà da n. 3 a n. 8 unità. Ciò anche nell'ottica di valorizzare ulteriormente, rafforzandola in modo significativo, l'operatività del reparto, ivi compresa quella relativa al supporto fornito alle Autorità giudiziarie che si sono avvalse, o tuttora si avvalgono, delle sue professionalità.

Circa il contributo fornito dal colonnello Umberto Rapetto nell'elevare gli *standard* di qualità del reparto e la professionalità maturata nel peculiare settore, il corpo evidenzia che, nel periodo trascorso alla guida del Nucleo speciale frodi telematiche, il predetto colonnello ha fornito un contributo significativo nell'affermazione del reparto, anche grazie alle sue cognizioni specialistiche e tecnico-profes-

sionali, elemento di cui l'amministrazione ha tenuto ampiamente conto sia confermandolo nell'incarico per un tempo molto prolungato, sia valorizzandolo in sede di avanzamento, se si considera che l'ufficiale è stato promosso al grado di colonnello.

Ciò premesso, con specifico riferimento al suo trasferimento, si rappresenta, preliminarmente, che il menzionato colonnello appartiene al ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, per il quale sono previsti profili d'impiego caratterizzati da versatilità, diversificazione delle esperienze di comando, esigenza da parte dell'amministrazione di sperimentare le capacità dei singoli nel ricoprire incarichi nei diversi settori operativi, di staff, addestrativi, di stato maggiore, eccetera, soprattutto allorquando si verta, come nel caso di specie, su figure di rango dirigenziale.

Il quadro normativo di riferimento e la fisionomia della struttura ordinamentale della Guardia di finanza comportano l'impossibilità di prevedere l'infungibilità/inamovibilità di singoli ufficiali, in particolare del ruolo normale, pur se caratterizzati da peculiari competenze professionali in determinati settori operativi (ad esempio: antiriciclaggio, verifiche fiscali, frodi comunitarie, frodi informatiche), tenuto conto, d'altra parte, dell'opportunità di mettere a frutto tali professionalità nelle diverse realtà territoriali in cui si esplica l'attività del corpo.

In tale contesto, la mobilità del personale ufficiali costituisce uno dei principali e tra i più efficaci processi adottati dall'amministrazione militare in generale, per garantire, nell'interesse pubblico, la massima efficienza e funzionalità della sua azione su tutto il territorio nazionale:

assicurando periodiche rotazioni alla testa delle varie unità e, come accennato, la sperimentazione dei comandanti in diversificate esperienze professionali;

evitando eccessivi radicamenti sul territorio ovvero in uno stesso contesto di servizio;

agevolando il travaso dei patrimoni professionali acquisiti nel tempo.

Lungo siffatta prospettiva, partendo dal presupposto per il quale è preferibile che nessuna delle risorse sia da ritenersi indispensabile ma, al contrario, tutte siano fungibili in qualsivoglia ambito di servizio, l'amministrazione tende ad evitare eccessive personalizzazioni soggettive in capo ad una medesima realtà operativa.

A ciò è da aggiungere che i movimenti disposti nel contesto delle manovre annuali d'impiego sono altresì motivati dalla necessità di soddisfare insopprimibili esigenze di servizio connesse, ad esempio:

all'assolvimento, da parte di tutti gli ufficiali, degli incarichi di comando o equipollenti, indispensabile per legge ai fini dell'inclusione nelle aliquote di avanzamento al grado superiore;

al reimpiego degli ufficiali raggiunti da turno di promozione in incarichi adeguati al nuovo grado rivestito;

ai provvedimenti di collocamento in congedo;

alle intervenute modifiche ordinarie che comportino l'istituzione o la soppressione di reparti/articolazioni.

Da ultimo, giova evidenziare che la complessa dinamica dei trasferimenti degli ufficiali si ispira a regole e criteri di carattere generale volti a garantire equità e trasparenza nelle determinazioni assunte dall'amministrazione.

Il corpo ha, nel tempo, tenuto in più che debita considerazione gli aspetti connessi al peculiare profilo professionale del colonnello Rapetto. Quest'ultimo, infatti, ha diretto il Nucleo speciale frodi telematiche (già Gruppo anticrimine tecnologico e Nucleo speciale anticrimine tecnologico) per un periodo di oltre 10 anni, di cui 8 senza soluzione di continuità, maturando una permanenza nell'incarico di comando del tutto eccezionale e singolare se confrontata con quelle degli altri ufficiali del corpo.

In merito, non può sottacersi che il colonnello Rapetto, da un lato, nel corso della propria carriera (circa 30 anni dopo il periodo di formazione in accademia, di

cui 24 alla sede di Roma), ha prestato servizio in 3 sole sedi (Portoferraio, Trieste e Roma, a fronte di una media di 7 sedi per gli altri ufficiali con la sua stessa anzianità) e, dall'altro, come detto, ha retto il Nucleo speciale per 8 anni, a fronte di una permanenza tendenziale negli incarichi di comando di rango dirigenziale pari a circa 4 anni (come indicato anche nelle disposizioni interne al corpo).

Ad esempio, nell'ultimo triennio, sono stati movimentati n. 122 colonnelli comandanti di reparto, di cui 96 che ricoprivano l'incarico da 2 a 5 anni, per una permanenza media di circa 3,5 anni; di talché, ne deriva che il menzionato colonnello Rapetto è stato avvicendato dopo un periodo più che doppio rispetto agli altri colleghi.

D'altra parte, l'ufficiale superiore ricopre, come dinanzi esposto, un incarico di comando di livello dirigenziale, che, in quanto tale, non può essere caratterizzato, per sua natura, da profili prettamente specialistici, né deve essere connotato da esclusive competenze di carattere tecnico.

Ciascun comandante, vieppiù se con funzioni dirigenziali, ha innanzitutto l'onere di conseguire gli obiettivi e/o compiti assegnati dall'amministrazione, di organizzare e razionalizzare le risorse disponibili a tal fine, dirigendole, impiegandole e coordinandole nell'ottica di massimizzare le potenzialità del proprio reparto, affinché i militari dipendenti (questi sì chiamati in via principale ad esprimere capacità specialistiche) possano costituire il fulcro dell'operatività del singolo reparto sia sotto l'aspetto tecnico-professionale, sia per quanto riguarda la dovuta continuità nelle investigazioni effettuate.

D'altra parte, l'elevato numero di attività extraprofessionali notoriamente svolte da molti anni dal colonnello Rapetto (partecipazione a convegni, conferenze, docenze, attività pubblicistica, eccetera, di certo di gran lunga superiori alla media di quelle tenute dalla generalità dei colleghi) dimostra la capacità del Nucleo speciale frodi telematiche di espletare le attività

demandategli indipendentemente dalla costante e continua presenza del comandante.

In relazione alla frequenza della sessione I.A.S.D. presso il Centro alti studi difesa da parte del predetto colonnello, il Comando generale della guardia di finanza rappresenta che la sessione I.A.S.D. è un corso di «alta formazione» in cui sono approfondite materie che evidentemente non si limitano affatto a quelle di peculiare conoscenza del colonnello Rapetto e per le quali il medesimo ha svolto funzioni di insegnamento.

L'Istituto alti studi difesa conduce, infatti, sessioni annuali di aggiornamento professionale che vertono sull'analisi di problematiche di ampio respiro principalmente a carattere geopolitico e geostrategico, al precipuo scopo di:

aggiornare il *background* professionale e culturale degli ufficiali di alto rango e dei dirigenti civili della difesa

promuovere l'osmosi culturale e scientifica con le maggiori realtà istituzionali e produttive del Paese.

I seminari di studio prevedono la partecipazione di eminenti conferenzieri nonché relatori italiani e stranieri, esponenti politici, autorità di Governo, docenti universitari, autorità militari, alti funzionari pubblici, magistrati, qualificate personalità nel campo dell'economia, dell'industria e della finanza.

I frequentatori dello IASD, circa 40-60 per sessione, dei quali almeno il 25 per cento stranieri, sono ufficiali nel grado di generale o colonnello, dirigenti civili del Ministero della difesa o di altri Ministeri, nonché dirigenti o professionisti provenienti da differenti settori della società civile.

Le molteplici attività dell'istituto comprendono seminari di studio in materia, tra l'altro, di strategia globale e scenari internazionali nonché relativi all'approfondimento del sistema industriale, del sistema Paese e dell'Unione europea, conferenze su problematiche di attualità, tenute dai più illustri esperti italiani e

stranieri, sia militari che civili, attività congiunte con omologhi centri di studio e ricerca, nazionali e stranieri, inerenti a problematiche riguardanti la difesa, incontri individuali o collettivi e attività con istituti stranieri paritetici, quali il NATO *Defence College*, il *Marshall Center* ed altri simili, nonché viaggi di studio in Italia ed all'estero, per consentire ai frequentatori di valutare i differenti aspetti sociali, politici, economici e militari dei vari Paesi.

L'avvio alla frequenza del corso in parola del colonnello Rapetto è pertanto finalizzato ad arricchirne il patrimonio di conoscenze a livello dirigenziale in un contesto altamente qualificato e con una spiccata vocazione internazionale e multidisciplinare, anche in funzione dei prossimi incarichi cui l'ufficiale potrà essere destinato.

Infine circa la sostituzione al comando del Nucleo speciale frodi telematiche, il Comando generale della guardia di finanza sottolinea che l'ufficiale designato per la sostituzione del colonnello Rapetto al comando è caratterizzato da assoluto spessore e professionalità, nonché da comprovata e sperimentata esperienza nella gestione di reparti complessi a vocazione investigativa, avendo egli ricoperto, da ultimo, gli incarichi di comandante provinciale di Reggio Calabria e di vice-comandante del Servizio centrale investigativo sulla criminalità organizzata (S.C.I.C.O.).

Si tratta di due reparti che, pur con caratteristiche diverse, richiedono entrambi il possesso di notevoli doti manageriali per l'entità delle risorse di cui dispongono, per la delicatezza dei compiti assegnati e per l'elevata valenza strategica che li contraddistingue.

L'ufficiale in questione ha frequentato il corso di «alta qualificazione» presso l'Istituto superiore stato maggiore interforze, conseguendo il relativo titolo, uno dei più prestigiosi per gli ufficiali delle forze armate, ivi compresa l'Arma dei carabinieri. Compito dell'ISSMI è sviluppare e migliorare l'addestramento professionale e la conoscenza culturale degli

Ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo anche in sede interforze e internazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in ossequio al quadro normativo vigente, che demanda al comandante generale le decisioni in tema di mobilità del personale, la Guardia di finanza ritiene che l'avvicendamento del colonnello Rapetto non solo risulta coerente con i criteri d'impiego adottati nei confronti della generalità degli ufficiali, non solo dirigenti, ma rientra,

altresì, nella «normalità» delle vicende che interessano tutti gli ufficiali della Guardia di finanza.

Tale sostituzione non arrecherà pregiudizio alcuno alla funzionalità del Nucleo speciale frodi telematiche, per il quale è stato già disposto un rilevante potenziamento nei termini di cui si è in precedenza accennato, affinandone, in tale contesto, compiti e attribuzioni al fine di meglio attagliare la sua operatività alle funzioni di polizia economico-finanziaria proprie della Guardia di finanza.